

**Fisco.** La legge di stabilità prevede il versamento del dovuto - imposte, sanzioni e aggio - in unica soluzione entro il 28 febbraio

# Sanatoria ruoli senza interessi

## Da chiarire l'estensione della procedura alle cartelle degli enti previdenziali

Antonio Iorio

La sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi previsti dalla legge di stabilità presenta vari dubbi che richiedono rapidi chiarimenti altrimenti si rischia di rendere ulteriormente non appetibile la definizione.

La prima questione attiene l'estensione o meno della sanatoria anche ai debiti previdenziali e assistenziali (Inps, Inail, ecc.).

La norma fa riferimento ai ruoli emessi da uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni, affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, vi è da chiarire se gli "uffici statali" includono anche enti come l'Inps, l'Inail, ecc.

Una prima lettura, e soprattutto il buon senso, porterebbe a includere anche i debiti dei contribuenti con i citati enti, tuttavia è verosimile che si giunga a conclusioni differenti.

In passato, l'agenzia delle Entrate (per quanto nelle sue competenze) con riferimento alla rottamazione dei ruoli prevista dalla legge 289/2002 aveva specificato che per uffici statali doversero intendersi solo i mini-

steri e non anche gli enti di previdenza, in quanto, anche nel Dlgs 46/99 sulla riforma della riscossione a mezzo ruolo, gli istituti previdenziali e assistenziali erano considerati a sé.

Occorre peraltro osservare che, al tempo, si era in presenza di una "rottamazione" che consentiva di abbattere - ed anche di parecchio - il debito iscritto a ruolo con la conseguenza che

### IL MECCANISMO

Pagamento in un'unica soluzione entro il 28 febbraio, ma il risparmio riguarda solo gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e di mora

un'eventuale inclusione dei contributi previdenziali e simili avrebbe di fatto esteso il condono fiscale previsto dalla legge 289/2002 anche alla materia previdenziale e assistenziale.

La nuova norma, invece, si limita a eliminare i soli interessi: in buona sostanza a fronte del pagamento in un'unica soluzione, il debitore potrà ottenere

l'abbattimento degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e di quelli moratori.

Un chiarimento ufficiale, sul punto è tuttavia attesa la scadenza del 28 febbraio, salvo non si intenda, anche per questo provvedimento, introdurre la consueta serie di proroghe.


Va da sé, peraltro, che l'esclusione dei contributi previdenziali renderebbe ulteriormente priva di appeal una definizione cui, molto probabilmente, aderiranno pochi soggetti.

Il pagamento degli importi dovuti (imposte, sanzioni e aggio della riscossione) va eseguito in unica soluzione (entro il 28 febbraio 2014). A fronte di un pagamento così a breve scadenza il risparmio riguarda i soli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e di mora.

Questa scelta normativa pone il serio dubbio che chi l'abbia ispirata abbia voluto escludere a priori i debitori di somme di una certa rilevanza, ovvero, non abbia idea della crisi finanziaria che interessa gli imprenditori.

Se si pensa che vari contri-

### In sintesi



**01 | I VANTAGGI**  
È possibile risparmiare sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e interessi di mora del 5,23% dovuti sulle somme iscritte a ruolo

**02 | GLI SVANTAGGI**  
Si è obbligati a pagare il debito in unica soluzione (entro il 28 febbraio 2014). È comunque necessario il pagamento dell'aggio del riscossore e delle spese per eventuali procedure

cautelari o esecutive già attivate

**03 | I DUBBI**  
Estensione anche ai crediti degli enti previdenziali ed assistenziali. Diritto alla restituzione delle somme in caso di atti oggetto di lite che si conclude in senso favorevole al contribuente. Influenza o meno sulla eventuale estinzione della lite instaurata in caso di pagamento dell'intera somma (esempio: cartelle)

buenti non hanno versato l'Iva lo scorso 27 dicembre per attendere la cartella di pagamento tra qualche mese da parte di Equitalia (aggravandosi di sanzioni piene, aggio e interessi), pur di accedere ad una rateazione a 72/120 rate, vi è da chiedersi come sia possibile ipotizzare che decidano di pagare in un'unica soluzione debiti comunque rateizzabili, per risparmiare gli interessi.

Altra questione che necessita di chiarimenti attiene gli atti oggetto di impugnazione (compresi gli accertamenti esecutivi non esistenti al tempo della rottamazione dei cui alla legge 289/2002).

Se infatti sarà possibile definire anche le somme relative ad atti impugnati nella misura di un terzo (iscrizione provvisoria) ovvero dell'intero importo (in caso di iscrizione straordinaria o di cartella) senza il pagamento degli interessi, si dovrebbe (espressamente) prevedere anche la possibilità di restituzione delle medesime somme in caso di esito favorevole al contribuente della lite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Accertamento.** Decisione della Ctr del Veneto

# Nuovo redditometro anche per le annualità precedenti al 2009

Andrea Taglioni

Il nuovo redditometro, stante la natura di norma procedimentale, può essere applicato anche per i periodi d'imposta precedenti all'anno 2009. Lo hanno stabilito i giudici della Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza 123/30/13, del 3 dicembre scorso.

I fatti in causa fanno seguito all'impugnazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale con la quale il collegio aveva confermato l'avviso di accertamento emesso sulla base dei vecchi indici e coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 10 settembre 1992.

In prima analisi il collegio, pur ammettendo la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di rideterminare il reddito sulla base di elementi di capacità contributiva, ha ritenuto di censurare le modalità applicative in virtù dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale.

Al riguardo la pronuncia, prendendo in esame le novità normative introdotte dal Dl 78/10, ha evidenziato come le nuove disposizioni devono essere interpretate in maniera da permettere al contribuente di dimostrare che le spese sostenute sono inferiori rispetto ai valori derivanti dall'applicazione dei coefficienti ministeriali.

In particolare, magistrati hanno stabilito che i nuovi parametri, introdotti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2012, indicativi della capacità contributiva, devono essere applicati anche per la determinazione dei redditi maturati in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.

Oltretutto, va considerato che gli interventi normativi finalizzati alla nuova determinazione sintetica del reddito vanno catalogati tra quelli ri-

guardanti norme procedurali, tali per cui, il contribuente è legittimato a sostenere la retroattività delle nuove disposizioni, se più favorevoli, anche per le annualità precedenti all'anno 2009.

Tra l'altro, i principi espressi nella sentenza della Commissione convergono con l'orientamento della Suprema corte di cassazione (sentenza 13776/13) la quale ha ritenuto, attesa la natura procedimentale delle norme secondarie, legittima l'applicazione ai periodi precedenti a quello della loro emanazione.

La sentenza è particolarmente interessante anche per-

### LA SENTENZA

La disciplina ha natura procedimentale. Il contribuente deve essere in condizione di addurre le minori spese

ché affronta, seppure in modo sintetico, la questione relativa all'applicazione dei coefficienti presuntivi alle rate dei mutui per l'acquisto dell'abitazione.

In pratica, ed in base alle precedenti norme, la ricostruzione sintetica del reddito, basata sulla disponibilità di un bene immobile, subisce l'effetto moltiplicatore dei coefficienti ministeriali applicati sulle rate pagate ovvero sugli eventuali canoni di locazione.

A questo proposito i magistrati, privilegiando la retroattività dei nuovi elementi su cui parametrare la capacità contributiva, hanno affermato che, l'applicazione dei coefficienti sulle rate pagate per l'abitazione principale, determina una divergente quantificazione della probabile capacità contributiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Riscossione.** L'help desk per le imprese

# Equitalia apre nuovi sportelli Amico

ROMA

Imprese in cerca di informazioni sulle nuove maxi-rateazioni dei debiti con il fisco. Hanno riguardato soprattutto l'ultima novità i primi cento casi trattati dallo Sportello Amico Imprese, costituito da Equitalia un mese fa (si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° dicembre 2013) in alcune grandi città. Ora Equitalia, nel dare i primi risultati dell'operazione, annuncia una graduale estensione «in altre aree caratterizzate da insediamenti produttivi

che, in periodi di crisi, possono aver bisogno di una particolare finestra di dialogo».

Per ora, più che di dialogo si è trattato di richieste di informazioni per verificare le notizie diffuse dai media sulla possibilità di allungare le rate fino a 120 in 10 anni per chi è in grave difficoltà economica. Questa possibilità è stata introdotta a novembre, col Dm attuativo dell'articolo 52 del decreto del fare (Dl 69/2013). In particolare, molti volevano sapere se la propria condizione rientra fra quelle che danno diritto alla dilazione massima.

### CHIARIMENTI

Molte richieste sui pagamenti in dieci anni. Scarso interesse per le compensazioni dei debiti da parte della Pa-

blica amministrazione, prevista dal Dl 78/2010. Finora sono arrivate 250 richieste, per un importo di 18 milioni di euro. Per questo, Equitalia ha inviato a 150 mila partite Iva, iscritte nell'elenco delle Pec di Infocare, un messaggio per ricordare l'opportunità della compensazione e le sue regole principali. Dunque, la strategia di Equitalia sembra improntata a prevenire i conflitti con il contribuente connotati alla sua attività.

Sotto questo aspetto è importante anche fornire chiarimenti

sulle azioni di riscossione già avviate, come dimostra il fatto che proprio le richieste di spiegazioni sulla materia sono il secondo motivo che finora ha portato gli imprenditori allo Sportello Amico Imprese.

Un altro motivo è il far presente agli addetti che non si è in grado di fronteggiare le richieste di pagamento, non solo a causa di problemi economici, ma talvolta anche di salute.

Infine, ci sono le richieste di aiuto per la compilazione della modulistica.

«Gli imprenditori hanno accolto l'iniziativa con soddisfazione» ha dichiarato Benedetto Mineo, amministratore delegato di Equitalia. Mineo ha poi

ribadito il motivo per cui è stato creato lo Sportello Amico Imprese: «A quello tradizionale, dal 2012 a oggi, si è registrata una media di circa 2 mila richieste al mese con oltre 40 mila contribuenti serviti. Considerata la numerosa adesione al servizio, abbiamo ritenuto utile attivare uno specifico canale dedicato alle problematiche del mondo produttivo».

La specificità del canale consente di concentrare in uffici con personale specializzato le richieste con l'utenza più complessa, quella delle imprese, che di solito ha debiti di entità superiore a quelli dei privati.

N. T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Compravendite.** Le conseguenze della nuova disciplina dell'imposta di registro nelle operazioni societarie

# Sulle cessioni d'azienda imposte meno pesanti

Angelo Busani

Le nuove norme in tema di tassazione dei trasferimenti immobiliari hanno notevolmente impatto anche su quelle operazioni societarie in cui si verifica trasferimento di beni immobili: conferimenti di immobili in società, cessioni e conferimenti di azienda.

I conferimenti immobiliari in società hanno, da quest'anno, il seguente "triplo binario":

a) l'aliquota di registro del 4% (cui va aggiunto un 3% a titolo di imposte ipotecaria e catastale), se il conferimento riguarda un fabbricato strumentale;

b) l'aliquota di registro del

9% (cui aggiungere 100 euro per imposte ipotecaria e catastale), per il conferimento di qualsiasi altro fabbricato e per le aree edificabili;

c) l'aliquota di registro del 12% (oltre all'imposta ipotecaria e catastale di 100 euro) se oggetto del conferimento è un terreno agricolo.

In questi due ultimi casi, si avrà un significativo vantaggio rispetto al passato, in quanto, in precedenza, occorreva scontare le imposte ipotecaria e catastale nella misura del 3% e applicare questa aliquota al valore "lordo" dei fabbricati, senza poter approfittare della deducibilità dall'imponibile dei debiti eventualmente accollati alla società conferitaria in sede di conferimento, consentita invece dalla legge in diminuzio-

ne dell'imposta di registro. Tuttavia, in giurisprudenza, queste operazioni sono state talora contestate per mancanza di valide ragioni economiche perché ritenute organizzate solo per ragioni di risparmio fiscale: in senso sfavorevole al contribuente si vedano, ad esempio, Cassazione, 19 aprile 2013, n. 9541, Ctp Reggio Emilia, 25 giugno 2012, n. 69 e Ctr Piemonte, 12 febbraio 2010, n. 8; in senso opposto Ctr Lombardia, 20 aprile 2012, n. 45 e Ctr Emilia-Romagna, 26 gennaio 2011, n. 9.

Si riduce il carico impositivo delle cessioni di azienda in cui siano compresi anche fabbricati, in quanto la parte del valore di cessione riferibile a questi asset passa da una tassazione complessiva del 10% (per imposte di registro, ipotecaria e catastale) alla nuova tassazione formata dal 9% di imposta di registro e dall'importo fisso di 100 euro per imposte ipotecaria e catastale. Un lieve incremento di tassazione si ha, da quest'anno, per i conferimenti d'azienda in società: si continuano bensì a scontare tre imposte fisse (per imposte di registro, ipotecaria e catastale) ma sostituendo il nuovo importo di 200 euro (per ciascuna di esse) al precedente importo di 168 euro.

Resta tassato con la sola imposta fissa di registro il conferimento in società con sede in Paesi Ue di immobili siti in Italia (nel caso di conferimento in Paesi extra-Ue si deve applicare invece il trattamento "ordinario" e cioè l'imposta di registro proporzionale del 9%).

Quindi, l'unica variazione rispetto al passato è, in questo caso, l'aumento dell'importo fisso da 168 a 200 euro per tutte le tre imposte applicabili (registro, ipotecaria e catastale).

### La comparazione

	Fino al 31.12.2013	Esempio di tassazione	Dal 1.1.2014	Esempio di tassazione	Differenza
<b>CONFERIMENTO IN SOCIETÀ DI FABBRICATI NON STRUMENTALI. BASE IMPONIBILE DI 1.000.000 DI EURO</b>					
Imposta di registro	7% (minimo 168 euro)	70.000 euro	9% (minimo 1.000 euro)	90.000 euro	-10.064 euro (-10,03%)
Imposta ipotecaria	2% (minimo 168 euro)	20.000 euro	50 euro	50 euro	
Imposta catastale	1% (minimo 168 euro)	10.000 euro	50 euro	50 euro	
Bollo e tasse ipotecarie	320 euro	320 euro	156 euro	156 euro	
<b>Totale:</b>		<b>100.320 euro</b>		<b>90.256 euro</b>	
<b>CONFERIMENTO IN SOCIETÀ DI FABBRICATI STRUMENTALI. BASE IMPONIBILE DI 1.000.000 DI EURO</b>					
Imposta di registro	4% (minimo 168 euro)	40.000 euro	4% (minimo 200 euro)	40.000 euro	Nessuna
Imposta ipotecaria	2% (minimo 168 euro)	20.000 euro	2% (minimo 200 euro)	20.000 euro	
Imposta catastale	1% (minimo 168 euro)	10.000 euro	1% (minimo 200 euro)	10.000 euro	
Bollo e tasse ipotecarie	320 euro	320 euro	320 euro	320 euro	
<b>Totale:</b>		<b>70.320 euro</b>		<b>70.320 euro</b>	
<b>CESSIONE DI AZIENDA CON FABBRICATI. BASE IMPONIBILE DI 1.000.000 DI EURO (DI CUI 100.000 PER CREDITI, 300.000 PER MOBILI E AVVIAMENTO E 600.000 PER IMMOBILI)</b>					
Imposta di registro sui crediti	0,50 %	500 euro	0,50 %	500 euro	-5.900 euro (-8,48%)
Imposta di registro su mobili e avviamento	3 %	9.000 euro	3 %	9.000 euro	
Imposta di registro sugli immobili	7 %	42.000 euro	9 %	54.000 euro	
Imposta ipotecaria	2 %	12.000 euro	0	50 euro	
Imposta catastale	1 %	6.000 euro	0	50 euro	
<b>Totale:</b>		<b>69.500 euro</b>		<b>63.600 euro</b>	
<b>CONFERIMENTO DI AZIENDA CON FABBRICATI. BASE IMPONIBILE DI 1.000.000 DI EURO</b>					
Imposta di registro	168 euro	168 euro	200 euro	200 euro	+96 euro (+19,04%)
Imposta ipotecaria	168 euro	168 euro	200 euro	200 euro	
Imposta catastale	168 euro	168 euro	200 euro	200 euro	
<b>Totale:</b>		<b>504 euro</b>		<b>600 euro</b>	
<b>CONFERIMENTO DI IMMOBILI ITALIANI IN SOCIETÀ UE. BASE IMPONIBILE DI 1.000.000 DI EURO</b>					
Imposta di registro	168 euro	168 euro	200 euro	200 euro	+32 euro (+0,10%)
Imposta ipotecaria	2% (minimo 168 euro)	20.000 euro	2% (minimo 200 euro)	20.000 euro	
Imposta catastale	1% (minimo 168 euro)	10.000 euro	1% (minimo 200 euro)	10.000 euro	
Bollo e tasse ipotecarie	320 euro	320 euro	320 euro	320 euro	
<b>Totale:</b>		<b>30.488 euro</b>		<b>30.520 euro</b>	

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Dalle Entrate.** Adempimenti

# In F24 i contratti di locazione

Salvina Morina  
Tonino Morina

Il modello F24 conquista sempre più spazio. Dal 1° febbraio sarà possibile usare la sua versione con elementi identificativi ("elide"), in luogo del modello F23, per pagare quanto dovuto per registrare i contratti di locazione e affitto di immobili: imposta di registro, tributi speciali e compensi, imposta di bollo, sanzioni e interessi. Lo dispone il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 3 gennaio 2014.

È prevista una fase transitoria: fino al 31 dicembre 2014 si potrà usare anche il modello F23 come sinora. L'impiego del modello F24 "elide" non consente però alcuna compensazione coi crediti spettanti al contribuente, perché va usato per i pagamenti per i quali non è prevista la compensazione coi crediti e richiede di indicare particolari elementi identificativi.

Il modello deve essere presentato dai titolari di partita Iva esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate e del sistema bancario o postale. Anche i non titolari di partita Iva possono usare, se in possesso dei codici di accesso, i servizi di pagamento online; oltre alle modalità di conferimento della delega di pagamento agli intermediari abilitati, possono anche presentare il modello F24 "elide" presso gli sportelli aderenti alla convenzione che regola lo svolgimento del servizio di riscossione, delle Poste italiane e degli agenti della riscossione.

Come indicato nelle avvertenze per la compilazione del

modello F24 "elide", per i contribuenti non titolari di partita Iva, il versamento può essere effettuato anche presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca convenzionata e presso gli uffici postali. In questo caso, il versamento può essere effettuato: in contanti; con addebito su conto corrente postale presso gli sportelli bancari o postali; con carte PagoBancomat presso sportelli abilitati; con carta Postamat, Postepay, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale; con assegni bancari o postali.

### IL SISTEMA

Con il modello speciale esclusa la possibilità di utilizzare i crediti. Fino al 31 dicembre l'alternativa dell'F23

stali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postale o assegni postali vidimati, emessi all'ordine dello stesso contribuente e girati per l'incasso alla banca o alla posta.

In ogni caso, l'assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento; nel caso in cui l'assegno postale viene usato per pagare tramite posta, l'operazione postale dovrà essere eseguita all'ufficio postale dove si è intrattenuto il conto; con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione, Equitalia e altri.

Nel caso in cui l'assegno risulterà anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA